



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI e GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Disposizioni in materia di traffico di influenze illecite

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito di una razionalizzazione della normativa vigente, è parso opportuno al legislatore conferire rilevanza anche a quelle condotte le quali, pur emblematiche di una particolare offensività nei confronti del buon andamento della pubblica amministrazione e idonee ad ingenerare dubbi sulla effettiva imparzialità ed efficienza della stessa, non risultavano tuttavia ancora sanzionate all'interno del sistema penale italiano. È stata, pertanto, introdotta con legge 6 novembre 2012, n. 190, la fattispecie del traffico di influenze illecite, volta a punire la condotta di tutti quei soggetti che si propongono come intermediari nel disbrigo delle faccende corruttive nonché di quelli che ne ricercano la collaborazione. Con il presente disegno di legge si modifica la disciplina dell'articolo 346-bis del codice penale al fine di introdurre nella fattispecie l'utilità generica oltre alla dazione di denaro, di eliminare il requi-

sito della patrimonialità del vantaggio e di prevedere una sanzione più rigorosa, nonché di eliminare ogni impropria conflusione col reato di millantato credito derivante dalla formulazione attuale. Si vuole quindi anticipare la tutela rispetto a quella realizzata mediante i reati di corruzione, punendo condotte pericolose per i beni giuridici offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi, come richiesto dalle Convenzioni di Merida, di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 116, e del Consiglio d'Europa, di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 110. Si prevede inoltre ad inserire la fattispecie tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 come richiesto sia dalla Convenzione di Merida (articolo 26, in relazione al reato di cui all'articolo 18) che da quella del Consiglio d'Europa (articolo 18, in relazione al reato di cui all'articolo 12).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportare le seguenti modificazioni;

a) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

b) l'articolo 346-bis è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 320» sono sostituite dalle seguenti: «, 320 e 346».

2. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «325» è inserita la seguente: «, 346,»;

b) al comma 2-bis, le parole: «e 325» sono sostituite dalle seguenti: «, 325 e 346».

3. All'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, la parola: «346-bis» è sostituita dalla seguente: «346».

4. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «e 320» sono sostituite dalle seguenti: «, 320 e 346».

5. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «, 326, terzo comma, prima parte, e 346».

6. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346 del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter*, primo comma, 321, 322, commi secondo e quarto, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, secondo comma, 319-*quater* e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni».

